

Al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale del 5 maggio 2008 n. 22-8733 (Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili), concernente gli impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivati da attività agricola e dal settore agroalimentare per la produzione di energia elettrica e termica, sono apportate le seguenti integrazioni.

a) Al secondo asterisco sono aggiunti i seguenti criteri:

“a parziale sostituzione degli scarti vegetali è consentito l'utilizzo di prodotti agricoli dedicati per un quantitativo massimo pari al 30% in peso della miscela finale in ingresso all'impianto; tra i prodotti agricoli dedicati, il mais, sotto qualsiasi forma, non potrà comunque superare il 20% in peso della miscela finale in ingresso all'impianto.

Le produzioni agricole dedicate utilizzate nella miscela devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere reperite entro un raggio massimo di 70 km dall'impianto di utilizzo;

b) non richiedere, in ragione della relativa coltivazione, nuove concessioni di derivazione di acqua o la modifica di concessioni in essere.

Fermo restando che, in ogni condizione di esercizio, la quota di refluo zootecnico deve essere pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso, le percentuali di biomassa dedicata e scarti derivati da attività agricola e dal settore agroalimentare sono calcolate come valore medio annuo, dimostrato attraverso la redazione e conservazione delle registrazioni dei materiali in ingresso al digestore anaerobico;”.

b) Al terzo asterisco, sono aggiunte, in fine dopo la parola “esterne”, le parole “qualora esistenti”.

c) dopo il quarto asterisco è inserito il seguente:

“ \* garanzia, sia in sede di progettazione che in fase di gestione, dell'effettiva e corretta collocazione del quantitativo complessivo di azoto in uscita dall'impianto e che tale quantitativo non superi l'azoto contenuto negli effluenti zootecnici in ingresso, evitando trasferimenti dello stesso in altre matrici ed in particolare in quella atmosferica fatta eccezione per il rilascio di azoto molecolare; tale obiettivo può essere raggiunto computando, in termini di riduzione, il quantitativo di azoto presente in eventuali prodotti o sottoprodotti dell'impianto aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da permetterne la commercializzazione o il trasporto, anche a notevole distanza, verso terreni agricoli richiedenti azoto sulla base di un corretto bilanciamento dei fabbisogni delle colture;”.

d) all'ultimo asterisco è aggiunto di seguito il seguente criterio:

“sono considerati elementi premiali nell'ambito delle iniziative di incentivazione il non utilizzo di mais e/o una riduzione del quantitativo totale di azoto in uscita dall'impianto almeno pari al 20% del quantitativo di azoto contenuto negli effluenti zootecnici in ingresso.”.

L'Allegato della Deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2008 n. 22-8733 recante "Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili" è sostituito dal seguente.

Allegato

### **CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ A FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE A SCOPO IDROELETTRICO E DI PROGETTI CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI BIOMASSE COME COMBUSTIBILI.**

#### **DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE A SCOPO IDROELETTRICO**

Si ritengono ammissibili a finanziamento esclusivamente le seguenti tipologie d'intervento:

- a) efficientamento di impianti esistenti;
- b) potenziamento di impianti esistenti nell'ambito di un'azione di razionalizzazione dei prelievi idrici all'interno dell'area idrografica;
- c) sfruttamento a fini di generazione elettrica delle acque scorrenti nei canali irrigui nell'ambito dell'uso plurimo della risorsa idrica;
- d) sfruttamento a fini di generazione elettrica dei salti esistenti nelle reti acquedottistiche.

Le predette tipologie d'intervento, ad eccezione dell'efficientamento e del potenziamento di impianti esistenti nell'ambito di un'azione di razionalizzazione dei prelievi idrici, sono da considerarsi altresì inammissibili qualora insistano su porzioni di territorio individuate come "Aree a elevata protezione" dall'articolo 23, lett. a), b), c) e d) del Piano di Tutela delle Acque, nonché su aree soggette a vincolo paesaggistico di cui agli articoli 136 e 157 del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero qualora comportino l'utilizzo di acque di sorgente o impattino su cascate naturali.

#### **IMPIANTI A BIOMASSA**

Si ritengono ammissibili a finanziamento esclusivamente le seguenti tipologie d'intervento:

##### **1. Impianti alimentati a biomassa solida per la produzione esclusiva di energia termica caratterizzati da:**

- ❖ potenza termica nominale maggiore di 35 kW e inferiore a 10 MW asserviti a reti di distribuzione calore e/o a processi produttivi;
- ❖ approvvigionamento da realizzarsi con biomassa da scarti agricoli e/o zootecnici prodotta esclusivamente in porzioni di territorio site entro un raggio di 50 km dall'impianto di utilizzo;
- ❖ approvvigionamento da realizzarsi con biomassa forestale prodotta, per una quota pari ad almeno il 50% del consumo annuo della stessa nei primi tre anni di esercizio dell'impianto e pari ad almeno il 70% negli anni successivi, in porzioni di territorio site entro un raggio di 50 km dall'impianto di utilizzo;
- ❖ rispetto delle prescrizioni energetiche ed emissive stabilite nell'Allegato 2 alla DCR 11 gennaio 2007 n. 98-1247.

Nei bandi potranno essere inseriti criteri di premialità per l'approvvigionamento locale della biomassa forestale in percentuale superiore al 70%.

## **2. Impianti alimentati a biomassa solida per la produzione di energia elettrica così caratterizzati:**

- ❖ potenza elettrica nominale non superiore a 5 MWe;
- ❖ sfruttamento dell'energia termica cogenerabile finalizzato alla climatizzazione degli ambienti (anche mediante reti locali di teleriscaldamento) e/o al soddisfacimento di esigenze produttive locali. L'impianto deve comunque garantire un rendimento totale medio annuo (riferito alla somma dell'energia elettrica e termica utile prodotta in relazione all'effettivo esercizio dell'impianto) non inferiore a 0,75;
- ❖ approvvigionamento da realizzarsi con biomassa da scarti agricoli e/o zootecnici prodotta esclusivamente in porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall'impianto di utilizzo;
- ❖ approvvigionamento da realizzarsi con biomassa forestale prodotta, per una quota pari ad almeno il 70% del consumo annuo della stessa nei primi tre anni di esercizio dell'impianto e pari al 100% negli anni successivi, in porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall'impianto di utilizzo;
- ❖ per i sistemi di cogenerazione la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, rispetto delle prescrizioni energetiche ed emissive stabilite nell'Allegato 1 alla DCR 11 gennaio 2007 n. 98-1247; negli altri casi, indipendentemente dalla effettiva potenza termica nominale degli impianti, rispetto dei limiti di emissione in atmosfera stabiliti al punto 1.1 del paragrafo I della Parte III dell'Allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 per impianti con potenza termica nominale maggiore di 20 MW.  
Tali indicazioni sono da considerarsi esclusivamente come requisito minimo e non come vincolo rispetto ad eventuali prescrizioni più restrittive espresse negli specifici provvedimenti autorizzativi.

## **3. Impianti di cogenerazione alimentati a biomassa liquida, in particolare ad olio vegetale, anche asserviti a reti di distribuzione calore, qualora la filiera di produzione della biomassa si sviluppi integralmente su porzioni di territorio comprese entro un raggio di 50 km dal sito di utilizzo.**

## **4. Impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agro-alimentare per la produzione di energia elettrica e termica caratterizzati da:**

- ❖ approvvigionamento degli effluenti zootecnici e degli scarti vegetali di origine agricola o provenienti dal settore agro-alimentare da realizzarsi esclusivamente entro un raggio massimo di 50 km dall'impianto di utilizzo;
- ❖ sia nella fase di progettazione sia in quella di gestione la quantità di scarti vegetali addizionata agli effluenti zootecnici non deve superare il 50% in peso della quantità totale annua di materiale fermentabile alimentato all'impianto; *a parziale sostituzione degli scarti vegetali è consentito l'utilizzo di prodotti agricoli dedicati per un quantitativo massimo pari al 30% in peso della miscela finale in ingresso all'impianto; tra i prodotti agricoli dedicati, il mais, sotto qualsiasi forma, non potrà comunque superare il 20% in peso della miscela finale in ingresso all'impianto.*

*Le produzioni agricole dedicate utilizzate nella miscela devono soddisfare i seguenti requisiti:*

- a) essere reperite entro un raggio massimo di 70 km dall'impianto di utilizzo;*
- b) non richiedere, in ragione della relativa coltivazione, nuove concessioni di derivazione di acqua o la modifica di concessioni in essere.*

*Fermo restando che, in ogni condizione di esercizio, la quota di refluo zootecnico deve essere pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso, le percentuali di biomassa dedicata e scarti derivati da attività agricola e dal settore agroalimentare sono calcolate come valore medio annuo, dimostrato attraverso la redazione e conservazione delle registrazioni dei materiali in ingresso al digestore anaerobico;*

- ❖ massimizzazione dello sfruttamento dell'energia termica cogenerata tenendo conto sia delle utenze interne al ciclo produttivo sia di quelle esterne *qualora esistenti*;
- ❖ garanzia che i limiti alle emissioni in atmosfera non siano superiori a quelli indicati nell'Allegato 2, suballegato 1, Punto 2 del DM 5 febbraio 1998. Tale indicazione non è da intendersi di carattere procedurale ed è da considerarsi esclusivamente come requisito minimo relativamente alle emissioni in atmosfera e non come vincolo rispetto ad eventuali prescrizioni più restrittive espresse negli specifici provvedimenti autorizzativi;
- ❖ *garanzia, sia in sede di progettazione che in fase di gestione, dell'effettiva e corretta collocazione del quantitativo complessivo di azoto in uscita dall'impianto e che tale quantitativo non superi l'azoto contenuto negli effluenti zootecnici in ingresso, evitando trasferimenti dello stesso in altre matrici ed in particolare in quella atmosferica fatta eccezione per il rilascio di azoto molecolare; tale obiettivo può essere raggiunto computando, in termini di riduzione, il quantitativo di azoto presente in eventuali prodotti o sottoprodotti dell'impianto aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da permetterne la commercializzazione o il trasporto, anche a notevole distanza, verso terreni agricoli richiedenti azoto sulla base di un corretto bilanciamento dei fabbisogni delle colture;*
- ❖ sono considerati prioritari gli impianti consortili di trattamento, mediante digestione anaerobica, degli effluenti zootecnici; *sono considerati elementi premiali nell'ambito delle iniziative di incentivazione il non utilizzo di mais e/o una riduzione del quantitativo totale di azoto in uscita dall'impianto almeno pari al 20% del quantitativo di azoto contenuto negli effluenti zootecnici in ingresso.*

**5. Impianti di recupero energetico alimentati a biogas da discarica e da processi di depurazione delle acque, per la produzione di energia elettrica e/o termica con le seguenti caratteristiche:**

- ❖ limitatamente agli impianti alimentati con biogas da discarica, dimensionamento del sistema di recupero energetico basato su un approfondito studio della capacità produttiva della discarica e su una attenta progettazione e realizzazione/adequamento del sistema di captazione e pretrattamento del biogas, finalizzate alla massimizzazione dell'energia recuperabile e alla riduzione delle emissioni diffuse di biogas dalla discarica;
- ❖ devono essere esplorate tutte le possibilità che consentano una gestione dell'impianto in assetto cogenerativo.